

DECISIONE (UE, Euratom) 2017/1614 DEL PARLAMENTO EUROPEO

del 27 aprile 2017

sul discharge per l'esecuzione del bilancio dell'Agenzia esecutiva per l'innovazione e le reti per l'esercizio 2015

IL PARLAMENTO EUROPEO,

- visto il bilancio generale dell'Unione europea per l'esercizio 2015 ⁽¹⁾,
- visti i conti consolidati annuali dell'Unione europea relativi all'esercizio 2015 [COM(2016) 475 — C8-0269/2016] ⁽²⁾,
- visti i conti annuali definitivi dell'Agenzia esecutiva per l'innovazione e le reti relativi all'esercizio 2015 ⁽³⁾,
- visti la relazione della Commissione sul seguito dato al discharge per l'esercizio 2014 [COM(2016) 674] e i documenti di lavoro dei servizi della Commissione che la accompagnano [SWD(2016) 338, SWD(2016) 339],
- visti la relazione annuale della Commissione riguardante le revisioni contabili interne effettuate nel 2015 presentata all'autorità competente per il discharge [COM(2016) 628] e il documento di lavoro dei servizi della Commissione che la accompagna [SWD(2016) 322],
- vista la relazione della Corte dei conti sui conti annuali dell'Agenzia esecutiva per l'innovazione e le reti relativi all'esercizio finanziario 2015, corredata delle risposte dell'Agenzia ⁽⁴⁾,
- vista la dichiarazione attestante l'affidabilità dei conti nonché la legittimità e la regolarità delle relative operazioni ⁽⁵⁾ presentata dalla Corte dei conti per l'esercizio 2015, a norma dell'articolo 287 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
- vista la raccomandazione del Consiglio, del 21 febbraio 2017, sullo scarico da dare alle agenzie esecutive sull'esecuzione del bilancio per l'esercizio 2015 (05874/2017— C8-0038/2017),
- visti gli articoli 317, 318 e 319 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
- visto l'articolo 106 bis del trattato che istituisce la Comunità europea dell'energia atomica,
- visto il regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione e che abroga il regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 ⁽⁶⁾, in particolare gli articoli 62, 164, 165 e 166,
- visto il regolamento (CE) n. 58/2003 del Consiglio, del 19 dicembre 2002, che definisce lo statuto delle agenzie esecutive incaricate dello svolgimento di alcuni compiti relativi alla gestione dei programmi comunitari ⁽⁷⁾, in particolare l'articolo 14, paragrafo 3,
- visto il regolamento (CE) n. 1653/2004 della Commissione, del 21 settembre 2004, recante il regolamento finanziario tipo delle agenzie esecutive in applicazione del regolamento (CE) n. 58/2003 del Consiglio che definisce lo statuto delle agenzie esecutive incaricate di alcuni compiti relativi alla gestione di programmi comunitari ⁽⁸⁾, in particolare l'articolo 66, primo e secondo comma,
- vista la decisione di esecuzione 2013/801/UE della Commissione, del 23 dicembre 2013, che istituisce l'Agenzia esecutiva per l'innovazione e le reti e abroga la decisione 2007/60/CE quale modificata dalla decisione 2008/593/CE ⁽⁹⁾,

⁽¹⁾ GU L 69 del 13.3.2015.⁽²⁾ GU C 380 del 14.10.2016, pag. 1.⁽³⁾ GU C 417 dell'11.11.2016, pag. 11.⁽⁴⁾ GU C 449 dell'1.12.2016, pag. 219.⁽⁵⁾ GU C 380 del 14.10.2016, pag. 147.⁽⁶⁾ GU L 298 del 26.10.2012, pag. 1.⁽⁷⁾ GU L 11 del 16.1.2003, pag. 1.⁽⁸⁾ GU L 297 del 22.9.2004, pag. 6.⁽⁹⁾ GU L 352 del 24.12.2013, pag. 65.